



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO

Seconda Sezione Civile

Il Tribunale, nella persona del G.O.P. dott.ssa Rachele Amoruso Paolillo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al ruolo in data 29.06.2022 al n. 5629/2022 R.G., riunita alla causa n. 5686/2022 R.G., avente ad oggetto: *opposizione a decreto ingiuntivo*

TRA

Parte_1 , (c.f.: C.F._1) , Parte_2
[...] (c.f.: C.F._2) , Parte_3 , (c.f.:
C.F._3) , Parte_4
[...] P.IVA_1) , tutti rappresentati e difesi dall'avv. Sandro Napolitani, elettivamente domiciliati presso il suo studio in Teramo alla Via Stazio n. 79, con domicilio digitale al seguente indirizzo pec *sandro.* Email_1

OPPONENTI

E

CP_1 , (c.f.: C.F._4) , rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Allegro, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Salerno alla Via S.C. Alessandrina n. 9, con domicilio digitale al seguente indirizzo pec Email_2

OPPOSTO

Le parti concludevano come da note ex art. 127 *ter* c.p.c., depositate in sostituzione dell'udienza del 10.02.2026.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. Con decreto ingiuntivo n. 1079/2022, provvisoriamente esecutivo, reso nel giudizio R.G. n. 2018/2022, *CP_1* ingiungeva ad *Parte_1* *Parte_2* *Parte_3* ed alla *Parte_4* il pagamento della somma di €.29.905,03, oltre agli interessi e spese legali della procedura monitoria, a titolo di competenze dovute per la sua attività di allenatore, per supposto inadempimento della *Parte_4* rispetto agli impegni contrattualmente assunti, coinvolgendo anche i coobbligati solidali in forza del Regolamento Organico FIP.

A sostegno della sua pretesa, il *CP_1* asseriva di aver sottoscritto in data 27.09.2017, un contratto di prestazione di attività di allenatore con la *Parte_4* [...] risolto consensualmente, giusta scrittura privata del 30.05.2018, con la quale la società gli riconosceva un credito di €.33.300,00. Non avendo la detta società provveduto alla corresponsione di quanto dovuto, lo stesso richiedeva ed otteneva ingiunzione di pagamento dell'importo di €.28.300,00; avverso tale decreto ingiuntivo la *Parte_4* proponeva opposizione a mezzo del previsto giudizio arbitrale.

Nelle more di tale giudizio arbitrale, le parti, addivenivano in data 02.07.2019 ad un accordo transattivo, in forza del quale la società sportiva si impegnava a corrispondere all'odierno opposto la complessiva somma di €.28.300,00, di cui €.20.000,00 entro il 31.07.2019 e ed €.300,00 entro il 31.12.2022, oltre al pagamento delle spese legali.

Dato l'inadempimento della società sportiva, il *CP_1* richiedeva decreto ingiuntivo coinvolgendo, in virtù dell'art. 182, comma 2, del Regolamento Organico FIP, il Presidente della società sportiva, *Parte_3* ed i componenti del Consiglio Direttivo per i debiti sociali assunti verso la FIP ed i suoi affiliati, considerandoli obbligati in solido.

Avverso il decreto ingiuntivo n. 1079/2022, con distinti atti di citazione, ritualmente notificati, *Parte_1* e *Parte_2* proponevano opposizione eccependo in via preliminare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Salerno, nel merito

l'insussistenza del credito, l'inapplicabilità della normativa federale dinanzi al giudice ordinario, l'imputabilità dell'inadempimento alla condotta negligente dello stesso **CP_1**.

Il **Parte_2** in particolare, eccepiva la sua carenza di legittimazione passiva in quanto non facente parte del Consiglio Direttivo della società.

Iscritta a ruolo la causa, recante n. 5629/2022 R.G., si costituiva in giudizio **CP_1** impugnando e contestando tutte le domande svolte dagli opposenti, contestando l'eccezione di incompetenza, richiamante la clausola derogativa della competenza contenuta nell'accordo transattivo in atti, chiedendo la riunione del presente giudizio con altro pendente innanzi al suindicato ufficio giudiziario intrapreso dalla società opponente e da **Parte_3** al n. R.G. 5686/22.

Con ordinanza del 17.04.2023, il giudice rigettava l'istanza di sospensione ex art. 649 c.p.c. avanzata dagli opposenti e disponeva la riunione al presente procedimento del procedimento n. 5686/2022 R.G..

Con ordinanza del 30.06.2025 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 23.03.2026, poi anticipata per esigenze di ruolo.

Con ordinanza del 07.11.2025, il giudice adito, visto l'art. 10, comma 10, del d.lgs. n. 116/2017, visto l'art. 4 d.l. 117/2025, visto il decreto n. 248/2025 del Presidente del Tribunale di Salerno, delegava alla sottoscritta G.O.P. la trattazione e la decisione del procedimento e lo rinviava all'udienza del 10.02.2026 per la precisazione delle conclusioni.

Con ordinanza emessa in tale udienza, rassegnate le conclusioni dalle parti, mediante il deposito di note scritte, la scrivente concedeva i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli atti conclusivi.

2. In via preliminare ed assorbente, si rileva la fondatezza della eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale adito, ritualmente sollevata dagli opposenti negli atti di opposizione.

Invero, risulta *per tabulas* che l'accordo transattivo del 02.07.2019 versato in atti nel giudizio monitorio, a sostegno del decreto ingiuntivo si sia perfezionato in Teramo,

luogo dove pervenne l'accettazione del **CP_1** al precedente difensore della società

Parte_4 .

Tra contraenti lontani, il contratto si considera concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte, con la conseguenza che il luogo della conclusione del contratto coincide con il luogo in cui il proponente ha avuto conoscenza dell'accettazione.

Applicando, quindi, l'art. 20 c.p.c. disciplinante il foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazioni, è competente il giudice del luogo in cui è sorta (artt. 1182, 1326 c.c.) o deve eseguirsi (art. 1327 c.c.) l'obbligazione dedotta in giudizio, per cui è competente il Tribunale di Teramo.

Facendo, invece, riferimento al luogo ove deve essere eseguita la prestazione di pagamento e cioè il domicilio del creditore, al tempo della scadenza dell'obbligazione, esso si trovava in territorio straniero, in Serravalle, nella Repubblica di San Marino.

Risulta pure comprovato che gli opposenti, persone fisiche, (**Pt_1** **Parte_2** **Pt_3** presunti coobbligati, sono tutti residenti in provincia di Teramo, in **Pt_4** per cui è stato correttamente richiamato quale foro alternativo il luogo di residenza o di domicilio previsto dall'art. 18 c.p.c., nella specie lo stesso Tribunale di Teramo.

La clausola contenuta nell'accordo transattivo sottoscritto unicamente dall'allenatore **CP_1** con la società, secondo la quale ogni controversia sarebbe stata deferita o ad un arbitrato federale o, a scelta dell'allenatore, al Foro di Salerno, è, evidentemente, opponibile solo ai contraenti, non producendo effetti nei confronti dei coobbligati in solido.

Tale clausola che produrrebbe effetto solo nei confronti della **Parte_4** [...] non può assorbire la competenza degli altri fori coinvolgendo chi non l'ha accettata.

La regola del cumulo soggettivo, secondo cui se le cause sono connesse per l'oggetto o per il titolo, possono essere proposte davanti al giudice del luogo di residenza o domicilio di uno dei convenuti, (art. 33 c.p.c.), non è estensibile ai fori speciali, ma opera solo sui fori generali delle persone fisiche o giuridiche (artt. 18 e 19 c.p.c.).

Non può applicarsi al caso che ci occupa il cumulo ex art. 33 c.p.c. essendo stato emesso il decreto da un giudice competente solo sulla scorta di tale accordo, laddove la pretesa creditoria è rivolta non solo alla società sportiva ma anche ai suoi soci illimitatamente responsabili o fideiussori, di guisa che il giudice competente deve essere quello di un foro generale applicabile per legge, non potendo essere derogata la competenza da una pattuizione coinvolgente solo una delle parti presunte debitrice, seppure considerata debitore principale.

Non può condividersi la tesi dell'opposto che richiama l'art. 33 c.p.c. perché il Tribunale di Salerno non rappresenta il foro generale ipoteticamente applicabile alla fattispecie e, dunque, inglobante gli altri fori facoltativi, essendo stata radicata la competenza sulla base della clausola di deroga.

Sul punto, la Suprema Corte è unanime nel ritenere che la clausola di deroga della competenza territoriale, disciplinata dagli artt. 28 e 29 c.p.c., ha natura negoziale e produce effetti esclusivamente tra le parti che l'hanno stipulata, in applicazione del principio di relatività del contratto di cui all'art. 1372 c.c., non potendo vincolare soggetti estranei all'accordo (Cass. Civ., Sez. VI, 16 gennaio 2020, n. 742).

Ne consegue che, in difetto di espressa adesione del fideiussore, presunto responsabile in solido, alla clausola derogatoria della competenza territoriale, la controversia nei suoi confronti resta soggetta ai criteri ordinari di competenza sopra richiamati. Nei confronti dei terzi (i condebitori non firmatari), la clausola è *res inter alios acta* e non ha effetto.

In altre parole, se il contratto non prevede esplicitamente che la deroga valga per tutti i condebitori, il debitore che non ha firmato la clausola non è vincolato al foro scelto e può far valere i fori ordinari previsti (artt. 18, 19 c.p.c.).

L'opposto avendo richiesto un decreto ingiuntivo contro più debitori solidali, avrebbe dovuto scegliere uno dei fori generali dei convenuti (art. 33 c.p.c.) dal momento che questa facoltà prevale sul foro convenzionale.

Non è, peraltro, dimostrato che i debitori non firmatari abbiano conferito una procura speciale al firmatario per negoziare e accettare la deroga al foro generale per cui essa non può coinvolgere tutti gli opposenti.

Per i motivi suesposti, la scrivente dichiara inefficace la clausola derogativa della competenza territoriale (foro convenzionale) e revoca il decreto ingiuntivo opposto, essendo stata proposta opposizione da parte di tutti i destinatari, condebitori della pretesa creditoria, non ravvisandosi una ipotesi di causa scindibile.

L'opposizione va, quindi, accolta e, per l'effetto, revocato il decreto ingiuntivo emesso da codesto Tribunale.

3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ex D.M. n. 147/2022 e successive modifiche, applicando i valori minimi, atteso il valore della causa attiguo al valore minimo di riferimento dello scaglione relativo, e la difesa unica degli opposenti.

PER QUESTI MOTIVI

Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, Seconda Unità Operativa, in persona del G.O.P. dott.ssa Rachele Amoruso Paolillo, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel giudizio n. 5629/2022 R.G., riunito al giudizio n. 5686/2022 R.G., ogni altra istanza disattesa, così provvede:

- in accoglimento dell'eccezione preliminare sollevata negli atti di opposizione, dichiara l'incompetenza territoriale del Tribunale adito e, revoca, per l'effetto, il decreto ingiuntivo n. 1079/2022, reso dal Tribunale di Salerno nel giudizio R.G. n. 2018/2022, essendo competente il Tribunale di Teramo, innanzi al quale la causa andrà riassunta nel termine di tre mesi;

- condanna CP_1 al pagamento delle spese di lite in favore delle parti opposenti, che si liquidano ex D.M. 147/2022 ai valori minimi, in €.600,00 per esborsi, €.3.800,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA, CPA, come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario avv. Sandro Napolitani.

Così deciso in Salerno, il 05.05.2026

Il G.O.P.

dott.ssa Rachele Amoruso Paolillo

